

FISCO/ L'agenzia delle Entrate interviene sul regime delle prestazioni certificative

Medici nella tagliola dell'Iva

Imposta da pagare su perizie e referti fin dal 2003 senza multe e interessi

Nessuno sconto dal Fisco per la vecchia Iva sulle prestazioni mediche di natura certificativa. È quanto prevede l'importante **Risoluzione n. 174 del 22 dicembre 2005**, emanata dall'agenzia delle Entrate su sollecitazione di numerose Direzioni regionali, che chiedevano lumi circa il comportamento da tenere, a seguito della nota circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, con riferimento ai professionisti che avessero erroneamente applicato un regime di esenzione. In sostanza, l'imposta deve essere pagata anche per le prestazioni effettuate in passato, fin dal 20 novembre 2003, mentre non sono dovute le sanzioni e gli interessi.

Regime Iva delle prestazioni certificative. Con due sentenze, entrambe del 20 novembre 2003, sulle cause C-307/01 e C-212/01, la Corte di giustizia Ue ha fissato i paletti definitivi dell'ambito oggettivo della norma che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, a beneficio delle prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche. Secondo la Corte, in particolare, il requisito fondamentale per il riconoscimento del regime esentativo è lo scopo per cui la prestazione medica viene effettuata, che deve essere quello «di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute» della persona. Da ciò consegue che, relativamente a una certa tipologia di prestazioni rese dai medici ma prive da tale finalità, non risulta applicabile il trattamento fiscale di favore. La norma comunitaria di riferimento è stata recepita dal nostro Legislatore nell'articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972, la cui formulazione è in linea con il precetto sopranazionale, stabilendo che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze». Nel passato, il nostro ministero delle Finanze aveva, però, avallato un'interpretazione della norma maggiormente estensiva rispetto a quella fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, alla quale si sono sempre attenuti i professionisti del comparto sanitario (a esempio circolare 4

novembre 1992, n. 65/431007). Dovendosi adeguare all'orientamento espresso dai giudici Ue - in applicazione del cosiddetto principio dell'interpretazione adeguatrice - le Entrate hanno però rivisto la propria posizione, con la citata Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, e ha evidenziato che l'elemento qualificante - in merito all'eventuale spettanza dell'esenzione Iva - è dato dallo scopo in vista del quale la prestazione del medico viene eseguita. Alla luce di ciò, viene fornito un criterio generale per cui vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o, comunque, per altre finalità non connesse con la tutela della salute.

La decorrenza dell'imponibilità. Con la risoluzione 22 dicembre 2005, n. 174/E, l'Agenzia esamina l'efficacia temporale del nuovo, restrittivo, orientamento, ricordando che la Corte Ue fornisce principi interpretativi che non possono che trovare applicazione anche per il passato, come anche affermato dalla Corte costituzionale. Il nostro Paese, pertanto, è obbligato ad applicare sin dall'origine - cioè dalla sentenza Ue del 20 novembre 2003 - l'interpretazione fornita dai giudici di Lussemburgo in materia di esenzione delle prestazioni mediche e, quindi, risulta legittimo da parte del Fisco il recupero dell'imposta nei confronti dei medici legali che hanno applicato l'esenzione da Iva in passato. I medici che hanno emesso fatture in esenzione da Iva, per operazioni che devono invece ritenersi imponibili, devono procedere alla loro regolarizzazione, emettendo una nota di debito ai propri clienti e versando la relativa imposta (a prescindere dal relativo pagamento da parte dei clienti stessi, che ben difficilmente avverrà), ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972. In ossequio alle norme dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) il Fisco non procederà al recupero di sanzioni e interessi.

L'imponibilità diventa retroattiva